

TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

GIUDICE DOTT. ANTONELLO VITALE

PROC. N. 365/2018 V.G.

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

redatta ai sensi dell'articolo 9, comma 3 – bis e ss. L. n. 3/2012 in merito al

PIANO DEL CONSUMATORE PROPOSTO DA

TRUPO GIUSEPPE E FINAMORE MARIA GIUSEPPA

* * * * *

INDICE

- 1 – PREMESSA - PAG. 2
- 2 – DATI ANAGRAFICI DEBITORI - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE E SITUAZIONE REDDITUALE - PAG. 6
- 3 – SITUAZIONE DEBITORIA E PATRIMONIALE - PAG. 8
- 4 – ATTIVITA' OCC: CONSULTAZIONE BANCHE DATI - PAG. 10
- 5 – CAUSE DI INDEBITAMENTO - PAG. 11
- 6 – INESISTENZA ATTI IN FRODE AI CREDITORI PAG. - 12
- 7 – RAGIONI INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI
ASSUNTE - PAG. 13
- 8 – RESOCONTO SOLVIBILITA' DEI DEBITORI NEGLI ULTIMI 5
ANNI - PAG. 14
- 9 – EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI
DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI - PAG. 15
- 10 – SINTESI DEL PIANO DEL CONSUMATORE - PAG. 15



11 – CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA
ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE - PAG. 17

12 – GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAI DEBITORI - PAG. 19

13 – GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO
- PAG. 20

1 – PREMESSA

Il sottoscritto Avv. Giuseppe CRISTALLI, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Matera al n. 0296, con Studio in Ferrandina (MT) alla Via Dei Mille n. 60, PEC cristalli0296@cert.avvmatera.it, con provvedimento del 22/05/2018 veniva nominato dal Giudice Delegato del Tribunale di Matera – Area Fallimenti – Dott. Antonello VITALE, quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n. 3 del 27 Gennaio 2012, nell'ambito della procedura richiesta dal Sig. TRUPO Giuseppe nato a Pisticci (MT) il 12/09/1952 e residente in Ferrandina (MT) alla Via Nicholas Green n. 20, C.F.: TRP GPP 52P12 G712H, che risulta qualificabile come consumatore, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della citata legge.

Successivamente, con memoria integrativa e di costituzione del 14/12/2018 si costituiva nell'interesse del Sig. Trupo Giuseppe e della di lui moglie Sig.ra Finamore Maria Giuseppe (coniugati in regime di comunione legale dei beni), anch'essa interessata al piano proposto, risultando debitrice, nonché, cointestataria del bene immobile oggetto di esecuzione immobiliare, l'Avv. Giuseppe Tedesco, il quale in data 12/06/2019, comunicava la



“Proposta di Piano del Consumatore per la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento” datata 31/05/2019.

Il sottoscritto professionista, dopo aver accettato l’incarico, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall’art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, ed inoltre attesta:

- 1) che, non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico;
- 2) che, non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- 3) che, non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto dei consumatori interessati al Piano;
- 4) che, non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei debitori persone fisiche;

Inoltre, ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 7, legge n. 3/2012 e successive modifiche, e cioè i ricorrenti:

- risultano qualificabili come consumatori ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett.

b) della legge n. 3/2012, che definisce il “consumatore” come: “ il Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, con la conseguenza, che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero, che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d’impresa o professionali”.

- risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, in quanto si trovano “in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente



liquidabile per farvi fronte, ovvero, la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;

- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L.n. 3/2012;

- non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

- non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

La proposta di accordo, per come formulata dai debitori per il tramite del proprio difensore Avv. Giuseppe Tedesco, subentrato all’Avv. Vincenzo Pallotta, con il supporto e la consulenza del sottoscritto OCC, è già corredata da tutta la documentazione richiesta dall’art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- Elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute;

- Elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;

- Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018) della Sig.ra Finamore Maria Giuseppa (moglie dell’istante e anche debitrice);

- Elenco Spese di natura Condominiale;

- Dichiarazione Sostitutiva della Certificato di Stato di famiglia;

- Estratto Conto Previdenziale del Sig. Trupo Giuseppe;

- Certificato del Cassetto Previdenziale del Sig. Trupo Giuseppe attestante le rate mensili che percepisce per la riconosciuta Invalidità Civile;



- Certificato dell'I.N.P.S. attestante la previsione della futura pensione di vecchiaia decorrente dal 01/10/2019;
- Certificato del Centro per l'Impiego del Sig. Trupo Giuseppe attestante la sua inoccupazione;
- Certificato del Centro per l'Impiego del Sig. Trupo Antonio (figlio) attestante la sua inoccupazione;
- Visura Catastale attestante la comproprietà dell'immobile ubicato in Ferrandina alla Via Nicholas Green n. 20, ed individuato al F.oglio 30, P.lla 324, sub. 18, e dell'annesso garage ubicato in Ferrandina alla Via Nicholas Green n. 20, ed individuato al F.oglio 30, P.lla 324 sub. 29;
- Lista Cartelle e Avvisi non Pagati o Pagati Parzialmente dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione del 30/10/2018;
- Certificato del Tribunale di Matera datato 31/10/2018;
- Visura della Banca d'Italia aggiornata al mese di Agosto 2018;
- Visura aggiornata CRIF;
- Richiesta Adesione Rottamazione Ter Mod. DA 208 inviata;
- Modello di Pagam. Unificato – Uff. Tributi Com. Ferrandina - € 71,80;

In ultimo, si suole evidenziare, che con la nuova proposta di Piano del Consumatore è stata depositata, altresì, attestazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione da dove risulta il pagamento delle varie pendenze esistenti.

Lo scrivente, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis della L. n. 3/2012 procederà a relazionare, circa la nuova proposta di Piano del Consumatore formulata dai debitori per il tramite dell'Avv. Giuseppe Tedesco, ed a redigere una relazione particolareggiata della crisi sui seguenti temi:



- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché, sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

2 – DATI ANAGRAFICI DEI DEBITORI - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SITUAZIONE REDDITUALE

I debitori/istanti sono il Sig. TRUPO Giuseppe nato a Pisticci (MT) il 12/09/1952 e residente in Ferrandina (MT) alla Via Nicholas Green n. 20, C.F.: TRP GPP 52P12 G712H e la Sig.ra FINAMORE Maria Giuseppa nata a Matera il 22/02/1959 e residente in Ferrandina (MT) alla Via Nicholas Green n. 20, C.F.: FNM MGS 59B62 F052I.

Il loro nucleo familiare, come si evince dalla Dichiarazione Sostitutiva della Certificazione dello Stato di famiglia, è composto oltre che dagli stessi, dal proprio figlio:

- TRUPO Antonio (figlio) nato a Bari il 05/02/1990 e residente in Ferrandina (MT) alla Via Nicholas Green n. 20.

Il Sig. Trupo Giuseppe ha evidenziato nella detta Relazione di essere inoccupato dall'Aprile del 2000 (fatta eccezione per alcune entrate per prestazioni occasionali).



Allo stato, percepisce un'entrata mensile di € 282,00, rinveniente da un rateo di pensione di invalidità civile pari al 74% riconosciutagli dall'I.N.P.S..

Lo stesso riferisce, inoltre, ed aveva già allegato un prospetto della sede I.N.P.S. da dove emerge che a far data dal 01/10/2019, in virtù della normativa vigente dovrebbe percepire la pensione di vecchiaia il cui importo dovrebbe essere di circa € 1.362,00.

Il proprio proprio figlio convivente Trupo Antonio, allo stato e da diversi mesi, risulta essere disoccupato, come da Modello C/2 Storico già in precedenza prodotto ed allegato.

L'unica persona che lavora e percepisce reddito è la Sig.ra Finamore Maria Giuseppa, come da ultime tre dichiarazioni dei redditi, la cui retribuzione lorda ammonta ad € 21.554,00.

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento dei debitori e del proprio figlio.

I debitori evidenziano, che dal rateo di pensione del Sig. Trupo e dalla suindicata retribuzione mensile della Sig.ra Finamore Maria Giuseppe, hanno una spesa media mensile di € 1.230,00 (milleduecentotrenta/00 euro), la quale serve per il sostentamento della famiglia, per il pagamento delle utenze tutte dell'immobile in cui vivono, per il pagamento delle spese condominiali, per il pagamento delle spese sanitarie, oltre alle spese dell'autovettura Alfa Romeo 147 e Mazda 6, entrambe allo stato, economicamente non valutabili, in quanto ultradecennali (Indicano prospetto riepilogativo).



3 – SITUAZIONE DEBITORIA E PATRIMONIALE

I debitori hanno fornito le informazioni necessarie a redigere un'accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante ed ai creditori coinvolti, di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa. L'attuale situazione debitoria dei ricorrenti, dettagliatamente indicata nel piano del consumatore, può essere così rappresentata:

- BANCA POPOLARE DEL MATERANO (ora BPER Spa)

un mutuo ipotecario, contratto in data 11/10/1999, per l'importo complessivo di £. 130.000,00, pari ad € 67.139,39, con la prima rata a decorrere dal giorno 31/10/1999 e sino al 30/09/2009, per 120 rate mensili da € 722,00.

Il creditore ha proceduto alla notifica di atto di precetto, per complessivi € 35.650,60, e successivo atto pignoramento immobiliare: allo stato risulta iscritta la procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Matera - R.E.I. N. 129/2006, attualmente sospesa.

- DOBANK (creditore succedutosi alla Capitalia Service J.V. S.r.l.)

Rapporto fideiussorio tra il Sig. Trupo Giuseppe e la Soc. Coop. A. rl, Sentenza del Tribunale di Matera - Giudice Dott.ssa V. Ferrara - n. 834/2013, importo di € 50.889,66 oltre € 3.750,00 oltre IVA e CAP come per legge.

Come già innanzi evidenziato, i ricorrenti sono riusciti a risanare totalmente la debitoria esistente con Agenzia delle Entrate Riscossione, come da documentazione allegata alla Proposta di Piano del Consumatore.



Allo stesso modo anche l'unica debitoria con il Comune di Ferrandina, una rata della TARES di € 71,80 è stata saldata e già in precedenza prodotta.

CREDITORE IMPORTO

- BANCA POPOLARE DEL MATERANO (ora BPER S.p.a.) mutuo ipotecario (capitale + oltre interessi da calcolare) € 35.650,60
- DoBank S.p.a. – finanziamento (capit. oltre inter.) € 55.647,66

TOTALE SITUAZIONE DEBITORIA € 91.298,26

A fronte della situazione debitoria, i Sigg.ri Trupo Giuseppe e Finamore Maria Giuseppa dispongono del seguente patrimonio che è così composto:

- Unità immobiliare adibita ad abitazione familiare - Fg. 30, P.IIa 324, sub 18, con annesso garage Fg. 30, P.IIa 324, sub 29.

Valore commerciale stimato in € 167.000,00 dal C.T.U., Ing. Bolettieri, nominato dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare pendente.

Sul detto bene immobile grava ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di un mutuo fondiario della ex Banca Popolare del Materano del 30/09/1999, nonché, un pignoramento immobiliare della stessa Banca trascritto il 05/01/2007.

- Quota parte pari ad 1/4 di casa popolare sita in Montalbano Jonico, nella quale vive la sorella del sig. Trupo Giuseppe.

e dei seguenti beni mobili registrati:

- N. 1 autoveicolo Alfa Romeo 147, targata CK120GX, anno immatricolazione 2003, priva di valore commerciale.



- N. 1 autoveicolo Mazda 6, targata DA548VI, anno immatricolazione 2006, priva di valore commerciale.

I flussi reddituali a disposizione del Sig. Trupo Giuseppe e della propria moglie Finamore Maria Giuseppa sono rappresentati dalla pensione mensile di invalidità e dallo stipendio mensile quale dipendente pubblica in servizio presso l' Agenzia Lavoro Basilicata.

4 - ATTIVITA' OCC: CONSULTAZIONE BANCHE DATI

Lo scrivente professionista, in qualità di gestore della crisi, presa visione della domanda introduttiva e della proposta di piano del consumatore presentata dai Sigg.ri Trupo Giuseppe e Finamore Maria Giuseppa, ha eseguito diverse ricerche, ed ha utilizzato buona parte della documentazione prodotta dai debitori, in quanto veritiera ed aggiornata all'attualità, il tutto al fine di riscontrare la veridicità dei dati:

- Archivio della Centrale Rischi - Banca d'Italia;
- Sistema di informazione creditizia gestito dalla CRIF;
- Certificato del Tribunale di Matera del 31/10/2018;
- Lista Cartelle e Avvisi non Pagati o Pagati Parzialmente dell' Agenzia delle Entrate – Riscossione del 30/10/2018;
- Certificazione del Comune di Ferrandina;
- Estratto Conto Previdenziale del Sig. Trupo Giuseppe;
- Certificazione I.N.P.S. della Previsione della Pensione;
- Estratto del Cassetto Previdenziale del Sig. Trupo Giuseppe;
- Dichiarazione Sostitutiva della Certificazione di Stato di Famiglia;
- Modello C/2 Storico del Sig. Trupo Giuseppe;
- Modello C/2 Storico del Sig. Trupo Antonio;



- Certificazione Riepilogo Spese Condominiali Anno 2017;
- Dichiarazione dei Redditi di Finamore Maria Giuseppa 730/2016;
- Dichiarazione dei Redditi di Finamore Maria Giuseppa 730/2017;
- Dichiarazione dei Redditi di Finamore Maria Giuseppa 730/2018;
- Visura Catastale beni immobili di proprietà dei Sigg.ri Trupo Giuseppe e Finamore Maria Giuseppa;
- Copia Carta di Circolazione autovettura Alfa Romeo 147 tg. CK120GX;
- Copia Carta di Circolazione autovettura Mazda 6 tg. DA548VY;
- Visura Ipotecaria del 14/11/2018.
- Attestazione dell' Agenzia delle Entrate Riscossione da dove risulta il pagamento delle varie pendenze esistenti.

Inoltre è stata analizzata la nota relativa alla situazione Economica – Patrimoniale a firma dell' Avv. Giuseppe Tedesco datata 31/05/2019.

Si precisa, che lo scrivente O.C.C. ha ottenuto la piena collaborazione da parte del debitore Sig. Trupo Giuseppe e della di lui moglie.

5 - CAUSE DI INDEBITAMENTO

Dall' esame della documentazione depositata inizialmente dal ricorrente a corredo del piano di risanamento e quella acquisita dallo scrivente, nonché, le ulteriori informazioni acquisite durante i vari incontri avuti, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell' indebitamento dei Sigg.ri Trupo Giuseppe e Finamore Maria Giuseppa.

I sintomi del sovraindebitamento iniziano nel mese di Aprile dell' anno 2000, quando lo stesso lascia la carica di Segretario Generale della CISL provinciale di Matera a causa di una sua candidatura a Consigliere della Regione Basilicata.



All'esito della tornata elettorale, lo stesso risultò essere il primo dei non eletti.

Da quella data, in poi, lo stesso venne a trovarsi senza alcuna occupazione, tranne piccoli incarichi ricevuti di natura occasionale.

Nel mese di Giugno 2012, poi, a seguito di patologie cardiache e neurologiche, il Sig. Trupo venne riconosciuto dall'I.N.P.S. quale Invalido Civile, con una invalidità pari al 74%, da cui ha poi percepito e percepisce un assegno mensile di invalidità pari ad € 282,00.

Nel successivo mese di Settembre 2012, lo stesso si iscrive nelle liste del Collocamento obbligatorio, senza però avere alcuna occupazione.

Per diverso tempo, gli istanti riescono anche ad adempiere al pagamento della rata mensile di mutuo ipotecario contratto per la casa principale, ma successivamente, a causa delle spese impreviste, anche per motivi di salute, gli stessi non hanno più potuto onorare la propria debitoria, in primis con la Banca Popolare del Materano (ora BPER S.p.a.), e con altri istituti di credito, oltre che con Equitalia (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione), ponendo in essere una situazione da sovraindebitamento.

Debitoria, che non si è potuta estinguere nemmeno con il solo stipendio che percepisce la propria moglie Sig.ra Finamore Maria Giuseppa, in quanto con la suddetta retribuzione, gli stessi sono riusciti a poter andare avanti.

6 - INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, l'inesistenza di atti in frode ai creditori, laddove, con la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone, che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Ciò consente



di poter evidenziare, che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

E' pertanto possibile affermare, sia dall'esame della documentazione depositata con la proposta di piano del consumatore e sia dalle informazioni acquisite direttamente dall'istante, che i Sigg.ri Trupo Giuseppe e Finamore Maria Giuseppa non hanno posto in essere atti in frode ai propri creditori e non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempierle.

7 - RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Il Sig. Trupo Giuseppe, dalla data della cessazione della sua carica a Segretario Generale della CISL provinciale di Matera, non percependo alcun altro reddito e restando disoccupato, non è riuscito a far fronte alle obbligazioni assunte. Tanto, pur a fronte di entrate mensili della propria moglie Sig.ra Finamore Maria Giuseppa, la cui retribuzione è servita solo per il sostentamento della famiglia e per il pagamento delle spese correnti.

Appare, quindi, evidente l'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, considerato che il patrimonio immobiliare è costituito dalla sola casa di abitazione e, pertanto, è improduttivo di reddito. Ed inoltre, come già ribadito, il nucleo familiare è stato sempre sostenuto, grazie al solo aiuto economico della propria moglie.

La situazione di sovraindebitamento ha avuto, quindi, la sua genesi nella insostenibile rata del mutuo ipotecario, che il Sig. Trupo Giuseppe ha sempre onorato sino alle sue dimissioni.



I parametri del sovraindebitamento, secondo uno studio di Banca d'Italia, riguardano rate e arretrati e sono rappresentati dal peso delle rate da pagare, dalle rate arretrate. Nel caso in esame, il sovraindebitamento è rappresentato sicuramente dal peso delle rate da pagare, in quanto la situazione familiare e reddituale dei Sigg.ri Trupo e Finamore è mutata rispetto alla data di accensione del mutuo ipotecario. Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dei Debitori ad adempiere alle obbligazioni assunte, è determinante porre l'attenzione sulle necessità della famiglia, intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti (3), come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la oggettiva impossibilità dei Debitori di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate, per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

Inoltre, è stato già evidenziato che il Sig. Trupo Giuseppe è affetto da Patologie cardiache e neurologiche, per cui deve sottoporsi a cure costanti. Tutto ciò, unitamente alla mancanza di lavoro anche del proprio figlio Antonio e della sede di lavoro della propria moglie, la quale è costretta quotidianamente ad andare a Matera con ulteriore aggravio di spesa.

8 – RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEI DEBITORI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

L'Organismo di Composizione della Crisi, tra i suoi compiti, deve relazionare all'Organo Giudicante, anche in merito alla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni. A tale fine, sono stati esaminati i dati registrati alle Banche dati consultate, dai quali è emerso il regolare



pagamento delle sole rate scadute dalla data di accensione del mutuo fino al momento delle sue dimissioni da Segretario Generale.

I debitori, in virtù di quanto sopra, hanno subito una procedura esecutiva immobiliare tutt'ora pendente ed iscritta presso il Tribunale di Matera al N. 129/2006, le cui vendita è attualmente sospesa con Provvedimento della S.V. Ill.ma datato 05/12/2018.

9 – EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Nell'ultimo quinquennio, come risulta dalla ispezione generale ipotecaria Ventennale sul Debitore e dalle informazioni assunte, non risultano atti di disposizione del Debitore ed atti impugnati dai creditori. Attualmente, non vi sono in corso presso il Tribunale di Matera altri procedimenti pendenti ed iscritti nei confronti dei Sigg.ri Trupo Giuseppe e Finamore Maria Giuseppa, se non la procedura esecutiva immobiliare.

In ambito tributario non si rilevano contenziosi pendenti (CTP e CTR)

10 – SINTESI DEL PIANO DEL CONSUMATORE

I Sigg.ri Trupo Giuseppe e Finamore Maria Giuseppa, in ottemperanza alla legge n. 3/2012, e successive modifiche, hanno proposto un piano del consumatore ex art. 12 - bis e ss., quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento, al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio, nell'operazione di ristrutturazione dei propri debiti e conservare l'unico immobile di proprietà, che rappresenta la dimora del nucleo familiare.

In sintesi, la nuova proposta consiste nella preliminare richiesta pagamento integrale della sorte capitale (credito privilegiato) vantata



dalla Banca Popolare del Materano (ora BPER S.p.a.), con richiesta di moratoria di un anno, a partire dall'approvazione del piano, ex art. 8 quarto comma L. 3/2012 e di un abbattimento del 75% della sorte capitale (credito chirografario) vantata dalla DoBank.

Il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione, quale compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi.

Il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione, quale compenso per le prestazioni professionali per l'avvocato che assiste i ricorrenti, compenso già pattuito in complessivi € 1.000,00 oltre Iva e Cap.

➤ In virtù di quanto sopra, i Sigg.ri Trupo e Finamore intendono versare alla Banca Popolare del Materano la complessiva somma di € 40.000,00, mentre alla DoBank la complessiva somma di € 13.912,00.

A tal proposito, i debitori intendono adempiere, ed in proporzione ai relativi debiti, con le seguenti modalità:

1) DoBank:

pagamento della somma di € 3.360,00 con versamento mensile di € 280,00 x 12 mesi;

dopo il primo anno il debito sarebbe così ridotto ad € 10.552,00, ovvero, (13.912,00 - 3.360,00);

Dopo un anno dalla avvenuta omologazione del piano, la situazione debitoria verrebbe ad essere la seguente:

Banca Popolare del Materano (ora BPER)	€ 40.000,00
DoBank	<u>€ 10.552,00</u>
TOTALE	€ 51.552,00



Successivamente, al pagamento della suddetta somma alla DoBank, i ricorrenti in virtù anche della pensione di vecchiaia, nel frattempo maturata e riconosciuta al Sig. Trupo, avrebbero a disposizione una somma mensile di € 700,00 per far fronte alla restante debitoria, la quale andrebbe così ripartita:

- **Banca Popolare del Materano:** rata € 525,00 x 60 mensilità = € 31.500,00, residua la somma di € 8.500,00;

- **DoBank:** rata € 175,00 x 60 mensilità = € 10.500,00, residua da pagare € 52,00;

Quindi, dopo 60 mesi, ovvero 5 anni, i ricorrenti andrebbero a versare

- **Banca Popolare del Materano:** N. 1 rata da € 648,00, residua da pagare € 7.852,00;

- **DoBank:** N. 1 rata da € 52,00, Debito Estinto;

Pertanto, dopo 61 mesi, resterebbe il solo debito della **Banca Popolare del Materano** che ammonterebbe ad **€ 7.852,00, il quale verrebbe estinto con N. 11 rate da € 714,00.**

Concludendo, dopo 72 mesi (6 anni), ovvero nell'anno 2026 la debitoria sarà del tutto estinta.

11 – CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE

Lo scrivente è chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lett. e) della legge n. 3/2012, anche la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà dei debitori. Appare, quindi, necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dell'unico bene immobile posseduto dai ricorrenti, al fine di



individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

L'unico bene, come si evince dall'allegata visura catastale rientrante nella disponibilità dei debitori risulta essere la civile abitazione sita in Ferrandina (MT) alla Via Nicholas Green n. 20, con annesso garage, che sulla base della relazione di stima a firma dall'Ing. Roberto Bollettieri, fatta in data 24/03/2011 aveva un valore di mercato pari ad **€ 167.000,00**, oltre ad una quota pari ad $\frac{1}{4}$ di un immobile popolare indiviso sito in Montalbano Jonico, in cui vive la sorella (nubile) del debitore.

Ad oggi, però, dopo diversi tentativi di vendita, il prezzo posto a base d'asta dal Tribunale di Matera per la data del 12/12/2018 ammonta ad **€ 36.000,00, con un'offerta minima di € 27.000,00.**

Quindi, nel caso cui si arriverebbe ad una aggiudicazione del bene per un importo di poco superiore alla detta somma di € 27.000,00, si ritiene che il ricavato della vendita dell'immobile non consentirebbe in ogni caso di soddisfare in particolare il creditore ipotecario, il quale invece avrebbe una maggiore soddisfazione di una entrata certa costituita dalla summenzionata proposta.

Al contrario, con il piano del consumatore, i creditori potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione del Piano stesso. In conclusione, tenuto conto della crisi congiunturale del settore immobiliare (vedasi l'importo fissato per l'ultima vendita disposta per la data del 12/12/2018 – € 36.000,00), la messa in vendita della unità immobiliare sita in Ferrandina (MT) alla Via Nicholas Green n. 20, non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo



tale da consentire di pagare integralmente soprattutto il creditore ipotecario, ed inoltre, è da tenere presente, che la vendita coattiva a seguito di esecuzione immobiliare, comporta comunque, spese certe e tempi/valori incerti per il realizzo.

12 – GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAI DEBITORI A CORREDO DELLA PROPOSTA

Lo scrivente OCC, ai fini del perfezionamento della proposta di piano del consumatore, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi della L.n. 3/2012.

A conclusione della presente relazione ex art. 9, comma 3 bis, L.n. 3/2012, e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto OCC rappresenta

- che, è stata esaminata la proposta di piano del consumatore ex art.12 bis e ss. L.n. 3/2012, la quale prevede da parte dei Sigg.ri Trupo Giuseppe e Finamore Maria Giuseppa, il pagamento dei creditori con i propri ratei di pensione che percepisce e che andrà a percepire oltre all'aiuto economico rinveniente dallo stipendio mensile.

- che, sono state consultate le banche dati pubbliche, al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 12 bis L. n. 3/2012;

- che, è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni anche dalle banche dati pubbliche;

- che, i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dai debitori, consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;



- che, l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività, che compongono il patrimonio dei sovraindebitati;
- che, l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che, non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto ai creditori;

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 9, comma 3 bis, lett. e) della L. n. 3/2012.

13) – GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato e sulla base del debito complessivo individuato nel Piano del Consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile, la elaborazione di un piano di rientro, il quale prevede il pagamento di una rata mensile, che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.

Il Piano del Consumatore prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione, il pagamento totale della sorte capitale residua verso il creditore ipotecario Banca Popolare del Materano S.p.a., (ora BPER S.p.a.), nonché, il pagamento parziale dell'altro creditore chirografario DoBank.



E' stata presa in considerazione, anche l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio immobiliare del debitore e questa simulazione è risultata economicamente e nel complesso meno conveniente per i creditori rispetto al pagamento delle rate previste nel Piano del Consumatore, con riferimento anche alla tempistica dei pagamenti, che si andrebbero ad eseguire in favore degli stessi.

Con l'omologazione del Piano del Consumatore i debitori si attiveranno immediatamente al pagamento, così come sopra evidenziato.

I Sigg.ri Trupo Giuseppe e Finamore Maria Giuseppa a garanzia del Piano del consumatore propongono, quindi, un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dalla pensione, ora di invalidità, e a far data dal 01/10/2019, dalla pensione di vecchiaia e dello stipendio mensile che si percepisce.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto Avv. Giuseppe Cristalli

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dai debitori Trupo Giuseppe e Finamore Maria Giuseppa e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente, come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dei debitori;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il Piano del Consumatore predisposto dal debitore

ATTESTA



la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8 legge n. 3 del 27/01/2012.

Con osservanza

Ferrandina, li 18/06/2019

Il Professionista

Avv. Giuseppe Cristalli

Relativamente alla documentazione prodotta con la Relazione Particolareggiata, in allegato alla presente si produce:

- 1) Piano del Consumatore a firma dell'Avv. Giuseppe Tedesco datato 31/05/2019;
- 2) N. 7 fogli dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

